



Membre de l'

UICN

Union mondiale pour la nature

PARCO dell'ETNA

Ente di Diritto Pubblico

Nicolosi, 01 GIU. 2010

Al Sig. **Sindaco del Comune di**
95033 – **Biancavilla (CT)**

**All' Assessorato Regionale del Territorio
e dell'Ambiente**

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Servizio 2° – V.A.S. - V.I.A.
Via Ugo La Malfa, 169
90146 – Palermo

**All'Assessorato Regionale del Territorio
e dell'Ambiente**

Dipartimento Regionale Urbanistica
Servizio 5° – U.O. 5.2 – Prov. di CT
Via Ugo La Malfa, 169
90146 – Palermo

All' Ispettorato Ripartimentale Foreste

Via Don Alberione s.n.
95121 – Catania

e, p.c. **Al Distaccamento Forestale di**
95019 – Zafferana (CT)

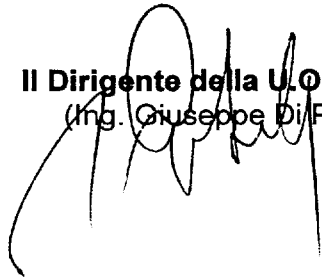
Oggetto: *Trasmissione del parere n° 265 /10 del 17 maggio '10, assunto in riscontro alla richiesta di nulla-osta ai sensi dell'art. 17 della L.R. 14/88, presentata dal Comune di Biancavilla, per il P.R.G. Comunale, comprendente la procedura di VIA, ricadente nel territorio del **Parco dell'Etna**, in zona "D".*

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto relativo allo strumento urbanistico comunale, all'interno del territorio del Parco dell'Etna, si trasmette in allegato il parere di competenza unitamente alla copia degli elaborati progettuali (solo al Comune di Biancavilla), debitamente vistati, mentre la seconda copia si trova depositata presso l'Ufficio Tecnico di questo Ente Parco.

Copia dello stesso parere viene trasmesso, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania ed al Distaccamento Forestale solo per conoscenza in indirizzo, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Copia del parere viene trasmesso, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale T.A. - Servizio 2° - V.A.S. e V.I.A. ed al Dipartimento Regionale Urbanistica Servizio 5° - U.O. 5.2 - Prov. di CT.

Il Dirigente della U.O.B.C. n° 3
(Ing. Giuseppe Di Paola)





PARCO DELL'ETNA

PROVV. N. 265 / 2010

VISTA la richiesta di parere del **Comune di Biancavilla** sul Piano Regolatore Generale introita con ns prot.n. 8128 del 13/11/2008, con successive note e richiesta sulla **Valutazione Incidenza** ai sensi DPR 357/1997;

VISTA la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, istitutiva di parchi e riserve naturali nella Regione Siciliana, coordinato con: la legge n. 14 del 9 agosto 1988 recante modifiche ed integrazioni alla precedente; la legge n. 71 del 3 ottobre 1995 (Disposizioni urgenti in materia di territorio ed ambiente); la legge n. 16 del 6 aprile 1996 ("Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione") e con la legge n. 34 del 18 maggio 1996 ("Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio ed ambiente"), pubblicato sulla G.U.R.S. n. 50 del 12 ottobre 1996, dalla L.R. n° 6/2001 e dalla L.R. 14/2006;

VISTO il D.P.R.S. n° 37 del 17 marzo 1987, istitutivo dell'Ente Parco dell'Etna e l'allegato Statuto-Regolamento;

VISTA la Direttiva del Presidente del 24/6/1996, prot. N.114/Gr.1, adottata dalla conferenza di servizio del 26/6/1996 secondo cui " Nelle more dell'adozione del regolamento, richiamato dall'art. 4 della l.r. 18 maggio 1996 n. 34, i criteri generali vanno desunti sulla base dell'attività consultiva sin qui svolta dal C.T.S.";

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente, approvato con Decreto Assessoriale n° 104/GAB del 12/04/2005, che attribuisce al Direttore la competenza di adottare gli atti amministrativi dell'Ente;

VISTO il Provvedimento Presidenziale n° 13 del 29/04/2005 ad oggetto "Presa atto D.A. n°104/GAB del 12/04/2005 di approvazione del Regolamento di organizzazione ex art.1, comma 3, l.r. n° 10/2000 – Entrata in vigore dal primo Maggio 2005;

VISTA la direttiva del Commissario Straordinario di cui al Prot. 46 c.str. del 16/03/2010 sul rilascio dei nulla osta in attesa della nomina del Direttore;

VISTA la relazione tecnica d'Ufficio;

VISTO l'art. 17 della ex L.R. 14/88;

ESAMINATA la documentazione prodotta dal Comune di Biancavilla che di seguito si elenca:

-Cartografia ed elaborati relativi al PRG di Biancavilla

1. Relazione generale di PRG illustrativa;
2. Norme di attuazione;
3. Regolamento edilizio;
4. n° 1 tavola - Inquadramento Territoriale Regionale;
5. n° 2 tavole - Stato di fatto in scala 1: 10.000;
6. n° 4 tavole - Stato di fatto in scala 1:2.000;
7. n° 2 tavole - Regime Vincolistico in scala 1: 10.000;
8. n° 2 tavole - Progetto di piano in scala 1:10.000;
9. n° 4 tavole - Progetto di Piano in Scala;
10. n° 5 tavole - Progetto di Piano – Analisi del centro storico in scala 1.2000.

- **Studio Geologico generale** con i seguenti elaborati:

1. Relazione;
2. n° 2 carte geologiche in scala 1:10.000;
3. n° 2 carte morfologiche in scala 1:10.000;
4. n° 2 carte idrogeologiche in scala 1:10.000;
5. n° 2 carte delle pericolosità geologiche in scala 1:10.000;
6. Relazione integrativa.

- **Studio Geologico di dettaglio**

1. Relazione geologica di dettaglio;
2. n° 1 carta geologica in scala 1:2.000;
3. n° 1 carta ubicazione indagini in scala 1:2.000;
4. n° 1 carta litotecnica in scala 1:2.000;
5. n° 1 carta delle sezioni litostratigrafiche;
6. n° 1 carta geomorfologica in scala 1:2.000;
7. n° 1 carta della pericolosità sismica in scala 1:2.000;
8. n° 1 carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000;
9. Indagini geofisiche.

- **Studio Geologico di dettaglio alla variante al vecchio PRG**

1. Relazione;
2. Indagini Geognostiche;
3. n° 2 carte geologiche in scala 1:2.000;
4. n° 2 carte morfologiche in scala 1:2.000;
5. n° 2 carte litotecniche in scala 1:2.000;
6. n° 3 carte delle sezioni stratigrafiche;
7. n° 1 carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000;
8. n° 2 elaborati.

- **lo Studio Agricolo Forestale è costituito da:**

1. Relazione;
2. n° 6 tavole tematiche.

- **lo Studio Incidenza Ambientale è costituito da:**

Elaborato A –Relazione;
Elaborato B – Allegati;
Tav 1.a – Carta degli Habitat;
Tavv 2.a / 2.b– Ortofoto con siti Natura 2.000;
Tavv. 3.a/3.b – Aerofotogram. con siti Natura 2.000;
Tavv 4.a/4.b – Regime vincolistico;
Tavv 5.a/5.b – Previs. del P.R.G. sui siti Natura 2.000;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 8/9/1997 n° 357 e s.m.i.;

VISTO il comma 3 dell'art. 1 della L.R. n° 13 dell'8/5/2007;

VISTO il D.A. dell'Assessorato Regionale T.A. del 30/03/2007;

CONSIDERATE le indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione istruttoria dei competenti uffici dell'Ente Parco;

VISTO il parere n° 01 del **C.T.S.** allegato al verbale n° 437 del 26.01.2010, emesso ai sensi dell'art.15 della L.R. 14/88, limitatamente alle aree incluse nella zona "D" del Parco che di seguito si riporta:

" Omissis...Raccomanda inoltre al Comune di Biancavilla la modifica della proposta di norme di attuazione, inserendovi adeguata disciplina a tutela del paesaggio "a chiuse" che caratterizza questa zona "D" del Parco dell'Etna ".

VISTO il parere n° 05 del C.T.S. allegato al verbale n° 442 del 29.04.2010 emesso ai sensi dell'art. 15, L.R. 14/88, limitatamente alle aree incluse nella zona "D" del Parco che di seguito integralmente si riporta:

" Il Comitato Tecnico Scientifico, esaminata la documentazione presentata dal Comune di Biancoavilla, relativa alla richiesta del parere di competenza, ritiene sia opportuno preliminarmente evidenziare oltre alla difficoltà di lettura delle tavole, a causa di una simbologia utilizzata non facilmente distinguibile, anche le carenze riscontrate in ordine all'approfondimento di alcune tematiche

In particolare è stata ritenuta poco approfondita l'indagine su alcuni aspetti legati al rischio geologico e al rischio vulcanico (quali l'evidenziazione di linee di preferenziale scorrimento di colate laviche). Inoltre, in ordine allo studio agricolo forestale, dalla comparazione tra le cartografie ufficiali della vegetazione boschiva del territorio comunale e le tavole allegate allo studio agricolo forestale si è riscontrato che non sono state riportate alcune aree boscate e le relative fasce di rispetto così come individuate dalle Leggi Regionali come ad esempio nelle contrade di seguito elencate :

contrada "Boschetto", area tra la contrada "Celso" e la contrada "Pomice", contrada "Ficarazzi", contrada "Maiorca", area tra la contrada "Cencio" e la contrada "Spadatrapo". Pertanto l'elaborato grafico allegato allo studio agricolo forestale va integrato con le aree boscate sopra descritte rideterminando di conseguenza l'ampiezza delle fasce di rispetto.

Rilevato che si è scelto di destinare ad uso residenziale stagionale in modo indistinto ed acritico l'intero territorio riconosciuto come zona "D" entro il Parco, indipendentemente dalla effettiva condizione attuale e vocazione dei suoli (sciare, aree ex agricole o in atto impiegate ad usi agricoli, etc. aree già permeate da attività edilizia ed aree non ancora coinvolte in tale attività, etc.), relativamente alla previsione delle Norme di Attuazione e del Regolamento del PRG si propongono le seguenti prescrizioni:

Nella "Sottozona Cs" (Edilizia Stagionale all'interno della zona D del Parco)

Si dovrà applicare quanto previsto dall'art. 26,3 delle Norme di Attuazione : "Nessuna attività è consentita se non dopo l'approvazione di appositi piani esecutivi". Preventivamente alla redazione di tali piani, ai fini di una destinazione urbanistica compatibile con il paesaggio, dovrà essere effettuato uno studio più approfondito del territorio che partendo dallo stato di fatto rappresenti su cartografia a scala adeguata una ulteriore codificazione della "sottozona Cs" in aree vocate all'uso agricolo, forestale o anche forestale dei fondi, per distinguerle dalle aree attualmente interessate da residenza stagionale. Nelle aree già interessate da edilizia residenziale si potranno prevedere interventi e/o piani di risanamento e/o di riqualificazione mentre per le eventuali aree di nuova destinazione (Insediamenti residenziali comprensivi di attività commerciali, di vendita e attività artigianale) dovranno essere adottati, per i nuovi manufatti, indici di fabbricabilità inferiori a quelli attualmente previsti nelle norme e criteri stilistici riconducibili alle caratteristiche tipologiche tipiche del contesto paesaggistico presente nel Parco dell'Etna.

Nelle "Sottozone E2" (Aree perequate per l'edilizia stagionale consolidata in zona agricola)

Si ritiene che l'attribuzione della classificazione "E" appare del tutto impropria; infatti la destinazione di zona (tipo residenziale stagionale) non prevede l'attività agricola e risulta normato con un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,0583, prossimo a 0,06, doppio dell'ordinario 0,03 tipico in zona agricola.

Nel merito si ritiene che sia la definizione di tale zona " aree antropizzate interne alla zona "D" del Parco", sia la destinazione prevista "residenziale stagionale" possa essere prevista solo per quelle porzioni effettivamente e attualmente fortemente antropizzate e non in maniera diffusa sull'intera zona "D" del Parco. Tale condizione trova riscontro dall'esame delle tavole a supporto dello Studio Agricolo Forestale che evidenziano la presenza di ampi territori occupati da attività agricole e in misura preponderante vigneti. Per tali comparti agricoli sarebbe opportuno prevedere, attraverso apposita previsione di zona, il prosieguo dell'uso agricolo da affiancare eventualmente con una destinazione "turistico stagionale".

Nelle restanti aree poco antropizzate destinate ad uso agricolo nel precedente P.R.G. si ritiene che debbano proseguire con la stessa destinazione sia ai fini della salvaguardia dei valori ambientali architettonici e culturali, peculiari dei paesaggi tipici della area etnea, sia per un loro più compatibile sviluppo futuro .

Per tali zone potrà ammettersi la realizzazione di fabbricati con funzione di servizio e/o abitative strettamente connesse alle esigenze dello stesso fondo su cui insistono, in correlazione alle risultanze dei piani aziendali. Per volumi edilizi destinati a scopi abitativi per i coltivatori del fondo l'indice di fabbricabilità non deve essere superiore a 0,03 mc/mq. Possono per tali volumi essere consentite destinazioni ad agriturismo e turismo rurale. Va previsto inoltre l'inserimento della disciplina a tutela del paesaggio "a chiuse" che caratterizza la zona "D" di Parco, confermando con ciò quanto espresso dal CTS con parere n. 01/2010".

Tutto ciò visto e considerato e con le premesse di cui sopra,

L'ENTE PARCO

RILASCI

al **Comune di Biancavilla** parere in merito al **Piano Regolatore Generale** in oggetto e sulla richiesta di **Valutazione Incidenza**, sulle aree che ricadono in zona "D" del Parco dell'Etna, con le seguenti prescrizioni in ordine all'applicabilità delle relative previsioni:

1. Si raccomanda la modifica della proposta di norme di attuazione, inserendovi adeguata disciplina a tutela del paesaggio "a chiuse" che caratterizza questa zona "D" del Parco dell'Etna ";
2. E' stata poco approfondita l'indagine su alcuni aspetti legati al rischio geologico e al rischio vulcanico (quali l'evidenziazione di linee di preferenziale scorrimento di colate laviche).
3. In ordine allo studio agricolo forestale, dalla comparazione tra le cartografie ufficiali della vegetazione boschiva del territorio comunale e le tavole allegate allo studio agricolo forestale si è riscontrato che non sono state riportate alcune aree boscate e le relative fasce di rispetto così come individuate dalle Leggi Regionali come la contrada "Boschetto", l'area tra la contrada "Celso", la contrada "Pomice", la contrada "Ficarazzi", la contrada "Maiorca", l'area tra la contrada "Cencio" e la contrada "Spadatrappo". L'elaborato grafico allegato allo studio agricolo forestale va integrato con le aree boscate sopra descritte rideterminando di conseguenza l'ampiezza delle fasce di rispetto.
4. Le aree destinate ad uso residenziale stagionale in modo indistinto ed acritico l'intero territorio riconosciuto come zona "D" entro il Parco, indipendentemente dalla effettiva condizione attuale e vocazione dei suoli (sciare, aree ex agricole o in atto impiegate ad usi agricoli, etc. aree già permeate da attività edilizia ed aree non ancora coinvolte in tale attività, etc.), relativamente alla previsione delle Norme di Attuazione e del Regolamento del PRG si propongono le seguenti prescrizioni:
5. Nella "Sottozona Cs" (Edilizia Stagionale all'interno della zona D del Parco) si dovrà applicare quanto previsto dall'art. 26,3 delle Norme di Attuazione : "Nessuna attività è consentita se non dopo l'approvazione di appositi piani esecutivi". Preventivamente alla redazione di tali piani, ai fini di una destinazione urbanistica compatibile con il paesaggio, dovrà essere effettuato uno studio più approfondito del territorio che partendo dallo stato di fatto rappresenti su cartografia a scala adeguata una ulteriore codificazione della "sottozona Cs" in aree vocate all'uso agricolo, forestale o anche forestale dei fondi, per distinguerle dalle aree attualmente interessate da residenza stagionale.
6. Nelle aree già interessate da edilizia residenziale si potranno prevedere interventi e/o piani di risanamento e/o di riqualificazione mentre per le eventuali aree di nuova destinazione (Insediamenti residenziali comprensivi di attività commerciali, di vendita e attività artigianale) dovranno essere adottati, per i nuovi manufatti, indici di fabbricabilità inferiori a quelli attualmente previsti nelle norme e criteri stilistici riconducibili alle caratteristiche tipologiche tipiche del contesto paesaggistico presente nel Parco dell'Etna.

7. Nelle "Sottozone E2" (Aree perequate per l'edilizia stagionale consolidata in zona agricola) Si ritiene che l'attribuzione della classificazione "E" appare del tutto impropria; infatti la destinazione di zona (tipo residenziale stagionale) non prevede l'attività agricola e risulta normato con un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,0583, prossimo a 0,06, doppio dell'ordinario 0,03 tipico in zona agricola.
8. Nel merito si ritiene che sia la definizione di tale zona " aree antropizzate interne alla zona "D" del Parco", sia la destinazione prevista "residenziale stagionale" possa essere prevista solo per quelle porzioni effettivamente e attualmente fortemente antropizzate e non in maniera diffusa sull'intera zona "D" del Parco. Tale condizione trova riscontro dall'esame delle tavole a supporto dello Studio Agricolo Forestale che evidenziano la presenza di ampi territori occupati da attività agricole e in misura preponderante vigneti. Per tali comparti agricoli sarebbe opportuno prevedere, attraverso apposita previsione di zona, il prosieguo dell'uso agricolo da affiancare eventualmente con una destinazione "turistico stagionale".
9. Nelle restanti aree poco antropizzate destinate ad uso agricolo nel precedente P.R.G. si ritiene che debbano proseguire con la stessa destinazione sia ai fini della salvaguardia dei valori ambientali architettonici e culturali, peculiari dei paesaggi tipici della area etnea, sia per un loro più compatibile sviluppo futuro.
10. Per tali zone potrà ammettersi la realizzazione di fabbricati con funzione di servizio e/o abitative strettamente connesse alle esigenze dello stesso fondo su cui insistono, in correlazione alle risultanze dei piani aziendali. Per volumi edilizi destinati a scopi abitativi per i coltivatori del fondo l'indice di fabbricabilità non deve essere superiore a 0,03 mc/mq. Possono per tali volumi essere consentite destinazioni ad agriturismo e turismo rurale.

Il presente parere viene rilasciato anche ai sensi della determinazione di cui all'art. 5 del D.P.R. n° 357/97 e s.m.i. come previsto dal D.A. dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30/03/2007 e della L.R. 13/07;

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente.

Nicolosi,li 31 MAG. 2010

IL DIRIGENTE U.O.B. C. 3
(Responsabile del Procedimento)
(ing. G. Di Paola)

IL DIRIGENTE U.O.B. C. 5
(dott. Alfio Caltabiano)

IL DIRIGENTE U.O.B.S. 3.1
(Responsabile dell'Istruttoria)
(arch. C. Cavalli)

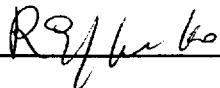
IL DIRIGENTE U.O. Dir / 2.
(Responsabile dell'Istruttoria)
(dott. S. Caffo)

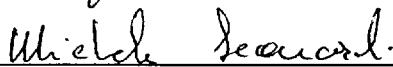
I DIRIGENTI U.O.B.S. 5.1- 5.2

(Responsabile dell'Istruttoria)

(dott.ssa R. Spampinato)

(dott. M. Leonardi)





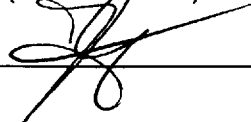
IL DIRETTORE F.F.

(dott. A. Zappalà)



II COMMISSARIO Straord.

(Dott. E. Foti)



Responsabile istruttoria

Arch. Cirino Cavalli,
Dott. Salvatore Caffo
Dott.ssa Rosa Spampinato
Dott. Michele Leonardi

tel 095 821 229 (Primo piano Convento)
tel 095 821 222 (Piano terra Convento)
tel 095 821 218 (Primo piano Convento)
tel 095 821 234 (Primo piano Convento)

Responsabile procedimento Ing. G. Di Paola tel 095 821 229 (Primo piano Convento)